

Comunicato n. 20

Risoluzione di Massima sulla misura del deposito in acconto

Il Presidente, () informa che, a seguito dell'emanazione della legge 4 agosto 2006 n. 248, è necessario adeguare gli importi del deposito cauzionale che le parti sono tenute a versare in acconto del corrispettivo arbitrale (art. 243, comma 6, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163), importi che precedentemente erano stati fissati da questo Consiglio con la risoluzione di massima del 14 luglio 2003 sulla base della tabella allegata al D.M. 2 dicembre 2000 n. 398 ora superata.

Il Consiglio

Vista la risoluzione di massima sulla misura del deposito in acconto, deliberata dal Consiglio della Camera arbitrale il 14 luglio 2003, nella quale sono stati adottati, come parametri di riferimento, i compensi stabiliti per i vari scaglioni di valore degli arbitrati, previsti nel D.M. 2 dicembre 2000, n. 398 (vedi verbale n. 139);

Visto l'art. 243, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone che "Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale", senza che la norma, quanto alla misura dell'acconto, imponga alla discrezionalità della Camera arbitrale altro limite fuorchè quello, implicito, di contenerlo entro il presumibile compenso che, secondo il valore della controversia, potrà essere liquidato in base alle tariffe applicabili in materia;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la legge 4 agosto 2006, n.248, i compensi di "qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali" vanno determinati "inderogabilmente" applicando le tariffe di cui al punto 9 della tabella D, allegata al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (vedi in particolare art. 24);

Ritenuto che anche l'ammontare del deposito in acconto deve essere calcolato sulla base delle tariffe di cui al menzionato decreto ministeriale, in sostituzione della precedente delibera sul deposito stesso

Considerato che il deposito in acconto, oltre a convalidare la serietà dell'intrapresa procedura arbitrale, destinato a rafforzare la garanzia del credito che spetta agli arbitri in corrispettivo dell'opera professionale loro commessa, per cui esso deve essere quantificato in una misura che sia coerente con tale funzione di garanzia; e ciò tanto più che l'esperienza finora acquisita ha dimostrato che quel deposito spesso è l'unica e pronta risorsa finanziaria sulla quale gli arbitri possono, almeno in parte, soddisfarsi dopo avere svolto la richiesta opera professionale;

Ritenuto pertanto che della giusta aspettativa al compenso per il lavoro eseguito non può non tenersi conto nel corretto esercizio del potere discrezionale attribuito alla Camera arbitrale, in coerenza anche con i precetti costituzionali che disciplinano il lavoro in tutte le sue forme;

Considerato che l'interesse delle parti dei procedimenti arbitrali non pregiudicato dall'equa determinazione del deposito in acconto, tenuto conto della prassi comunemente adottata negli arbitrati liberi e della limitata durata dei giudizi arbitrali, cui correlata la giacenza del deposito;

Tutto ci premesso, ritenuto e considerato, il Consiglio all'unanimità delibera la seguente

Risoluzione di massima

sulla misura del deposito in acconto

1. Il deposito in acconto previsto dall'art. 243, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al cui versamento è condizionato l'avvio del giudizio arbitrale, va determinato in relazione al presumibile valore della controversia (vedi art. 241, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che rinvia ai criteri stabiliti dal D.M. 398 del 2000) quale risulta dalla documentazione in atti (domanda di arbitrato e atto di resistenza).
2. Detto deposito deve essere idoneo a garantire la sua funzione di garanzia del credito degli arbitri, così da assicurare, almeno in parte, il pronto pagamento del compenso

(e delle spese) per l'opera prestata, e da cautelare nel contempo gli arbitri stessi contro il rischio dell'insolvenza, dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento delle parti debitorie.

3. Esso pertanto verrà di volta in volta quantificato, avuto riguardo al presumibile valore della controversia, in un importo non superiore alla media tra il minimo ed il massimo del compenso liquidabile secondo gli scaglioni tariffari di riferimento (v. art. 24 del c.d. decreto Bersani che rinvia al punto 9 Tabella D allegata al D.M. n. 127 del 2004) con l'aggiunta di una somma fissa, variabile tra 4.000,00 a 8.000,00 Euro, per il presumibile ammontare delle spese.
4. Nella eventualità che, a procedura definita, il deposito in acconto si riveli eccedente rispetto al dovuto, l'esubero sarà restituito al depositante a cura del competente Ufficio finanziario dell'Autorità di vigilanza, su pronta segnalazione della Segreteria di questa Camera arbitrale.

Roma 2 ottobre 2006

Il Presidente

dott. Gian Giorgio Paleologo

Il Segretario

dott.ssa Matilde Mira

Deliberato dal Consiglio della Camera Arbitrale nella seduta del 14 settembre